



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio da remoto del **23 febbraio 2022**, ai sensi dell'art. 85, c. 3, lett. e), d.l.17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni con l. 24 aprile 2020 n. 27 (emergenza epidemiologica COVID-19), dell'art. 1, c.1, d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 (proroga dello stato di emergenza nazionale) e dell'art. 16, comma 7, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, ai sensi del quale sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2022 i termini di cui al citato art.85, commi 2, 5, 6 e 8-bis d.l. 18/2020, ha pronunciato la seguente

### DELIBERAZIONE

#### sulla richiesta di parere del Comune di Cigognola (Pavia)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2022, acquisita in pari data al protocollo pareri di questa Sezione al n. 1705, con la quale il Sindaco del Comune di Cigognola (Pv) ha rivolto alla Sezione un a richiesta di parere ai sensi del menzionato art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere con modalità da remoto;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta;

## **PREMESSO**

Con la nota sopra citata, il Sindaco del Comune di Cigognola ha formulato una richiesta di parere in ordine

- “ - *alla sussistenza di un obbligo di soccorso finanziario da parte del comune nei confronti di farmacia di “Farmacia di Cigognola s.r.l.” soggetto partecipato dal Comune di Cigognola quale socio unico, posto in liquidazione, in misura pari al pagamento di euro 19.486,30 relativi alle spese di soccombenza di una causa di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della società partecipata e corrispondenti all'onorario del legale di controparte, oltre ad euro 6.416,47 relativi all'onorario del legale della liquidazione;*
- *al possibile valore dirimente, circa l'insorgenza dell'obbligo di soccorso finanziario, della circostanza che il Comune di Cigognola socio unico con verbale dell'assemblea dei soci in data 10/10/2017 abbia autorizzato il liquidatore ad avviare la causa di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della società partecipata”.*

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'esame dei quesiti formulati dal Comune di Cigognola richiede la preliminare analisi della sussistenza dei profili di ammissibilità della richiesta.

L'art.7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n.131 riconosce alle regioni e agli enti locali la legittimazione a richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di <contabilità pubblica>.

L'accesso alla funzione consultiva soggiace, per consolidato orientamento, ad un duplice filtro di ammissibilità, che involge il profilo soggettivo ed oggettivo della richiesta (*ex multis* Sez. Aut. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 01/SEZ AUT/2021/QMIG).

- I. **Ammissibilità soggettiva.** Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati *ex lege*. Ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre le Regioni, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito. La legittimazione alla richiesta di parere per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.
- II. **Ammissibilità oggettiva.** La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non ha carattere generale ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla L. 131/2003, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali. Occorre a tal fine verificare che il quesito attenga alla materia della contabilità pubblica e che non coinvolga altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altri organi giurisdizionali (*ex multis* N. 17/SEZAUT/2020/QMIG). La richiesta di parere deve essere formulata dall'ente legittimato in termini generali ed astratti, per evitare il rischio che lo stesso ricorra all'attività consultiva allo scopo di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiere, giusta quanto previsto dagli artt. 69, c.2, e 95, c.4, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ma anche, per altro verso, che la Corte presti un'attività consulenziale che potrebbe sfociare in un'ingerenza nell'attività amministrativa dell'ente richiedente, in contrasto con il ruolo di neutralità assegnatole dalla Costituzione (cfr. Sez. Aut. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, cit., e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

2. Con riferimento alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la richiesta superi il vaglio di ammissibilità per quanto di seguito esposto.

Il quesito è stato posto da parte di un Comune, ente espressamente indicato nel comma 8 dell'art.7 l. 131/2003 tra i soggetti legittimati ad avvalersi dell'attività consultiva della Corte dei conti.

La richiesta non è pervenuta alla Corte dei conti tramite del Consiglio delle Autonomie Locale, ma ritiene il Collegio che tale circostanza non impedisca l'accesso alla funzione consultiva da parte dell'ente locale (cfr. Sezione Controllo Lombardia deliberazioni nn. 9/2022/PAR e 12/2022/PAR).

La richiesta di parere reca la firma del Sindaco, organo politico di vertice, legittimato, per giurisprudenza costante, a rappresentare l'ente nei confronti del giudice contabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia del. n.115/2020/PAR).

\*

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica.

L'attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale *poiché compete all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali*" (cfr. deliberazione n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR; n. 108/2018; n. 309/2018/PAR; n. 63/2021/PAR; n. 94/2021/PAR).

Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, relativa all'interpretazione della normativa di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere dal Comune.

### **Merito**

#### **A. rapporti finanziari tra il Comune di Cigognola e la società Farmacia di Cigognola S.r.l.**

La richiesta di parere del Comune di Cigognola riguarda i rapporti finanziari con una società partecipata, la Farmacia di Codignola s.r.l., sui quali questa Sezione si è già espressa in passato con due articolate deliberazioni alle quali si fa integrale rinvio (cfr. Sez. contr. Lombardia deliberazione n. 663 /2011/PRSE e n. 410/2016/PRSE).

\*

#### **B.1. Il soccorso finanziario in favore delle partecipate.**

Va preliminarmente ricordato che, secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 c.c.), sicché in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta.

Solo in ipotesi particolari è prevista eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2 e art. 2462 comma 2, Codice civile) o del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile.

Si deve, pertanto, ritenere che, al pari di ogni socio di società di capitali, anche il socio pubblico risponda delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale detenuta, salvo che egli stesso sia direttamente esposto nei confronti dei creditori della società.

La questione relativa ai rapporti finanziari tra ente pubblico e società partecipate è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza contabile fino ad addivenire al consolidato orientamento secondo il quale ***non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all'assunzione diretta dei debiti di una partecipata*** (cfr. la richiamata Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE relativa ai numerosi “soccorsi” del Comune in favore della Farmacia di Cigognola, con la giurisprudenza ivi richiamata; cfr. il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG; Sezione controllo Lombardia/64 /2021/PAR e Piemonte, deliberazione n. 56/2021/SRCPIE/PRSE).

Il socio di capitali che ripiani i debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto.

Da tempo il legislatore ha previsto che il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio: la regola, stabilita dall’art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è stata **confermata** dall’art. 14, comma 5, del testo unico n. 175 del 2016.

Più esattamente, l’art. 14, comma 5, primo periodo, D. Lgs. 175/2016 sancisce espressamente il cd. “*divieto di soccorso finanziario*”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “*che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali*”.

La regola cristallizza “*l’abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi*” (Sezione controllo Lombardia deliberazione n.296/2019/PAR; Sezione controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 31 /2021/PAR).

Nel 2021 è stata introdotta una previsione per limitare gli effetti economici derivanti dalla crisi epidemiologica del Covid -19: il legislatore ha stabilito che l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP (art. 10, comma 6 bis del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021).

La neutralizzazione del divieto di sostegno finanziario prevista dal legislatore nel decreto semplificazioni del 2021 è una misura a favore delle partecipate che, in ragione della pandemia, abbiano dichiarato perdite di esercizio e non può costituire strumento per

eludere e aggirare i divieti previsti, per le società in perdita ultratriennale, dal regime ordinario.

Il divieto di soccorso istruttorio è temperato dall' art. 14, comma 5, secondo periodo che espressamente dispone *“Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti **straordinari** alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”*.

Ove non siano riscontrabili condizioni di <straordinarietà> ovvero motivazioni riconducibili agli stretti profili corrispondenti (cfr., più in generale, artt. 77, comma 2, Cost. e 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000), il soccorso non è ammesso poiché costituirebbe un'elusione dell'intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico. L'operazione di sostegno deve, in ogni caso, rispettare i principi di cui agli artt. 202-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. In estrema sintesi, la motivazione dell'intervento straordinario deve dare puntuale conto delle ragioni fattuali e giuridiche dello *“specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali”* con esplicitazione delle *“ragioni economico-giuridiche dell'operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità di conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione..”* (tra le più recenti Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, deliberazione n. 18/2021).

In tale prospettiva *“(...) deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l'uso di risorse della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiono privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari”* (Corte dei conti, sezione contr. Liguria, deliberazione n. 84/2018/PAR).

\*

## **B.2. Limiti al soccorso finanziario delle società in liquidazione.**

Il c.d. divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati dalle amministrazioni, nei termini enucleabili dall'attuale disciplina positiva e dai corrispondenti principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza contabile, appare

espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 296/2019/PAR).

Questa Sezione ha più volte affermato l'applicabilità di tale impedimento anche in relazione alle società poste *in liquidazione*, conclusione dalla quale non vi è ragione di discostarsi atteso che l'art. 14, co.5 ha confermato le indicazioni contenute nella disciplina previgente (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 71/2015/PAR e n. 108/2020/PRSE).

La previsione, precettiva e vincolante, ha una *ratio* di immediata evidenza: tali società rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale, ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura e non possono, per definizione, prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento.

\*

### **B.3. Partecipazione pubblica totalitaria e soccorso finanziario.**

Le regole sopra richiamate non prevedono eccezioni e valgono per le amministrazioni pubbliche *“anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria”* (Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 119/2021/PAR e Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR).

La regola vale anche per la società a responsabilità limitata, che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, nella quale vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, i quali non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria.

La responsabilità dei soci è limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria.

L'ordinamento prevede un'eccezione per l'ipotesi di s.r.l. unipersonale nella quale la responsabilità illimitata del socio opera solo ma unicamente per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Per completezza, si rammenta che la limitazione della responsabilità del socio unico di società di capitali permane anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese: la responsabilità dei soci sancita dall'art. 2495 c.c., comma 2 (ora comma 3), richiede un

elemento indefettibile - di cui la giurisprudenza prevalente rivendica la prova - ovvero che i soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione.

La Cassazione ha, infatti, più volte affermato che *“in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495 c.c., implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio”* (Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. sez. I, 06/12/2019, n.31933).

\*

#### **B.4. L'accantonamento e lo svincolo del fondo vincolato.**

L'art. 21 del TUSP prevede che, qualora le perdite di esercizio di un organismo partecipato non siano ripianate da quest'ultimo, le pubbliche amministrazioni *“accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.”*

La norma prevede una precisa scansione temporale: al presupposto della conclusione della gestione di esercizio della partecipata con risultato negativo consegue l'accantonamento in apposito fondo a preventivo da parte dell'ente controllante.

Il momento successivo, dello svincolo dell'importo accantonato, è subordinato alla ricorrenza di un triplice ordine di condizioni:

- a) l'avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante;
- b) la dismissione della partecipazione;
- c) la sottoposizione dell'organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

In riferimento al presupposto *sub a)*, è stato più volte riconosciuto che, dall'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, *non discende l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato* (cfr. la citata deliberazione della Sezione Lombardia n. 410/2016/PAR; negli stessi termini Sezione controllo Lazio n.66/2018/PAR e le deliberazioni nn. 24/2017/PAR e 127/2018/PAR della Liguria e n. 25/2021/PAR della Sicilia).



L'obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dal citato art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR cit.).

Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l'accantonamento *de quo* risponde alla diversa *ratio* di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell'ente pubblico partecipante (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 66/2018/PAR e deliberazione n. 119/2019/PAR Sicilia, cit.).

\*

### **B.5. Le decisioni nell'assemblea dei soci.**

Come sopra osservato, in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, è esclusa l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, *senza possibilità di deroghe o eccezioni riferibili ad altre variabili, quali la natura o tipologia delle spese da ripianare ovvero il comportamento del socio in sede di assemblea.*

Un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto unicamente a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando le ragioni economico-giuridiche dell'operazione.

La regola aurea vigente è che il soccorso finanziario è ammesso solo nella prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo.

Altre considerazioni, di natura metagiuridica, restano prive di qualsivoglia rilievo.

Sarebbe arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale decisione di un Ente che, in caso di protratta incapienza del patrimonio sociale, si accoli l'onere dei debiti di una società che non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale di pertinenza.

L'Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso, dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinuncia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio.

\*\*\*

### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Lombardia si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del Comune : *“Il soccorso finanziario” a favore degli organismi*

*partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all'art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell'interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. L'accantonamento di quote di bilancio previsto dall'art. 21 del TUSP non determina per l'ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria”.*

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di

Il Relatore  
(Maura Carta)

Il Presidente  
(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria  
il 24 febbraio 2022  
Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)